

Fisco, più rate e meno sequestri per i contribuenti

Il Decreto del "Fare": quali le novità concrete presenta per il tassato contribuente italiano?

Dal 22 giugno scorso è in vigore il decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, forse un po' troppo pomposamente definito il Decreto del "Fare", perché dovrebbe incentivare la crescita del nostro Paese e ridurre le pastoie burocratiche.

Ma sarà vera gloria? Diciamo, anzitutto, che l'aspetto di maggior interesse, per tutti i contribuenti, riguarda le modifiche introdotte in materia di riscossione mediante ruoli.

In quest'ambito il concessionario della riscossione può concedere al debitore, che versi in condizioni di temporanea difficoltà, la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo secondo un piano di dilazione della durata di 72 mesi.

Qualora poi, ed è qui la novità, il contribuente si venga a trovare in una effettiva e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, le rate potranno essere estese fino al numero di 120, beneficio che verrà mantenuto anche in ipotesi di omesso pagamento della dilazione concessa, purché le rate non saldate non siano superiori ad 8, anche non consecutive (in precedenza la decadenza avveniva dopo la mancata corresponsione di 2 rate consecutive). Ulteriore novità, strettamente connessa a quanto sopra, è il divieto assoluto imposto

all'agente della riscossione di procedere all'esproprio dell'immobile del contribuente, qualora questi vi risieda anagraficamente e non si tratti di un'abitazione di lusso. In tutti gli altri casi, l'espropriazione immobiliare sarà possibile purché l'importo complessivo di quanto dovuto dal contribuente sia superiore ai 120mila euro.

Un altro piccolo aiuto economico, concesso questa volta agli amanti del mare, è la soppressione della tassa per le imbarcazioni da diporto con scafo fino a 14 metri e la sostanziale riduzione della stessa sia per i natanti compresi tra i 14 ed i 17 metri, sia per quelli di lunghezza superiore, ma non oltre i 20 metri.

Per le imprese le agevolazioni riguardano soprattutto la semplificazione burocratica: in questa direzione va visto, infatti, l'ampliamento a 180 giorni (rispetto ai precedenti 3 mesi) della validità del "Durc" per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Sempre in quest'ottica va considerata anche la modifica della responsabilità fiscale negli appalti: ora l'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore soltanto per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, con esclusione della responsabi-

lità solidale per il versamento dell'Iva.

Altri interventi hanno poi riguardato le modifiche apportate all'istituto del concordato preventivo, per renderlo meno soggetto ad abusi da parte degli operatori economici, nonché l'allungamento dei tempi per il versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (la cosiddetta Tobin tax) che colpisce il trasferimento di azioni e strumenti finanziari partecipativi, versamento che il decreto fissa al 16 ottobre prossimo anziché al 16 luglio.

Infine, alcune semplificazioni ed agevolazioni sono state introdotte in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; per l'accesso al credito, con il rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; per il rilancio degli investimenti in macchinari ed impianti produttivi, sempre per le piccole e medie imprese; per le infrastrutture, nonché per quanto attiene alla giustizia, con la nomina di 400 giudici ausiliari al fine di ridurre l'enorme arretrato delle cause giacenti presso le Corti d'appello e con la reintroduzione dell'obbligo della conciliazione giudiziale in precisi ambiti del contenzioso civile.

Ora si tratta di aspettare: se son rose, fioriranno...

Davide Andreazza
dottore commercialista

FISCO

Per le imposte di bollo aumenti diffusi

So che sono aumentate le imposte di bollo: di quanto?

Dal 26 giugno 2013, con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013 della legge 71/2013, di conversione del d.l. 43/13, è entrato in vigore l'aumento dell'imposta di bollo.

In particolare, gli importi in precedenza stabiliti in 1,81 euro e 14,62 euro passano, rispettivamente, a 2,00 euro e 16,00 euro.

Non sono interessati dalla novità gli atti finalizzati fino al 25 giugno 2013, ancorché presentati in data successiva ad un ufficio pubblico per la loro registrazione.

L'aumento riguarda una serie di documenti che interessano diversi soggetti; in particolare l'imposta di bollo, ora pari a 2 euro, riguarda: le fatture che contengono importi non assoggettati ad Iva, gli estratti conti o altri documenti di accreditamento o addebitamento per somme superiori a 77,47 euro, le ricevute o lettere commerciali presentate per l'incasso presso gli istituti di credito per somme inferiori a 129,11 euro.

dott.ssa Patrizia Gasparello
commercialista

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email info@professionisti.it

LAVORO

Nuove regole per il lavoro intermittente

Quali sono le modalità per la trasmissione della comunicazione di lavoro intermittente?

A partire dal 3 luglio il datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze lavoratori con contratto a chiamata dovrà effettuare comunicazione preventiva (prima dell'inizio della prestazione o di un ciclo integrato di lavoro della durata massima di 30 giorni alla Dtl del modulo di comunicazione Uni-Intermittente (modello sul sito Ministero del lavoro) a mezzo e-mail certificata all'indirizzo intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it, tramite il portale www.cliclavoro.it "Gestione chiamate Intermitteenti" o mediante invio di sms (339 9942256) contenente codice fiscale del lavoratore per prestazioni non oltre 12 ore dalla comunicazione.

Esiste la possibilità di effettuare tale comunicazione al numero di fax della competente Dtl nei casi di malfunzionamento dei sistemi ordinari (mail o web). La violazione in caso di mancata comunicazione preventiva, è punita con la sanzione amministrativa da 400 euro a 2.400 euro.

dott.ssa Caterina Zago
consulente del lavoro

CONDOMINIO

L'amministratore può essere anche una società

Una società può essere amministratore di condominio?

La legge n. 220 dell'11 dicembre 2012, di Riforma della materia condominiale, dispone che amministratore di condominio può essere anche una società, fatta salva la disposizione di attuazione del codice civile n. 71 bis che recita come segue: "I requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi".

La norma si riferisce a precisi requisiti: a) il godimento dei diritti civili; b) l'assenza di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro la giustizia o contro la fede pubblica; c) non essere sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive; d) non essere interdetti o inabilitati; e) non essere annotati nel registro dei protesti cambiari; f) avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; g) avere frequentato corsi per la formazione in materia di amministrazione condominiale e corsi di aggiornamento.

rag. Vito Savino
amministratore